
GEOCART S.p.A.

WHISTLEBLOWING POLICY

Aggiornamento 27 maggio 2025

Sommario

1. OBIETTIVO	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI	3
3. CHI PUO' SEGNALARE?	3
4. QUALI VIOLAZIONI SI POSSONO SEGNALARE?	4
5. A CHI SEGNALARE? CANALI DI SEGNALAZIONE.....	5
6. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	7
7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, REPORTISTICA E ARCHIVIAZIONE.....	8
8. LE TUTELE E LE MISURE DI PROTEZIONE	9
9. INFORMATIVA PRIVACY	11
10. DISPOSIZIONI FINALI.....	13

1. OBIETTIVO

Geocart S.p.A. (nel seguito anche “Geocart” o “la Società”), in ottemperanza alle disposizioni normative introdotte dal D.lgs. 24/2023, ha istituito un processo per la segnalazione di violazioni assicurando ai segnalanti, detti anche whistleblowers, un’adeguata tutela attraverso la predisposizione/approntamento di specifiche misure di protezione.

Attraverso la presente procedura, la Società definisce le regole per la comunicazione, gestione e il trattamento di tali segnalazioni affinché vengano rispettate le previsioni legislative e venga reso noto il processo seguito per la gestione delle segnalazioni e per le successive verifiche.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

In data 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 24/2023 (nel seguito anche “il Decreto”), in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, riguardante *«la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»*.

Il Decreto ha, di fatto, abrogato e modificato la normativa previgente (L. 179/2017), rafforzando la legislazione nazionale in materia di whistleblowing raccogliendo in un unico testo normativo, valido sia per il settore pubblico che per il settore privato, il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite in violazione di disposizioni europee e nazionali.

Nello specifico, tale normativa si applica alle aziende del settore privato che impiegano almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, alle aziende che operano nei settori regolamentati a livello europeo (es. settore dei mercati finanziari e del credito, sicurezza trasporti, tutela ambiente) anche se non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati e, infine, alle aziende che adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati.

Geocart rientra nell’applicabilità del D. Lgs. 24/2023 e, pertanto, la presente procedura è stata redatta in conformità alle disposizioni normative introdotte dal decreto medesimo, dalle Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali approvate con Delibera n.311 del 12 luglio 2023 e pubblicate in data 14 luglio 2023 dall’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione nonché dalla Guida Operativa per gli Enti Privati – Nuova disciplina “Whistleblowing”, pubblicata da Confindustria ad ottobre 2023.

3. CHI PUÒ SEGNALARE?

I soggetti che possono presentare le segnalazioni di violazioni, in base all’art. 3 del D. Lgs. 24/2023, sono i seguenti:

- Lavoratori subordinati, ivi compresi:
 - Lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio.
 - Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla l. n. 96/2017).
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Geocart S.p.A.;

- Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso Geocart S.p.A.;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Geocart S.p.A.;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Azionisti, ossia persone fisiche che siano venute a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nella società;
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della società.

4. QUALI VIOLAZIONI SI POSSONO SEGNALARE?

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Geocart S.p.A. Sulla base di quanto previsto dall'art. 1 del D. Lgs.24/2023, possono essere oggetto di segnalazione i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Geocart e che consistono rispettivamente in:

- Violazioni delle disposizioni normative nazionali, in cui rientrano:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, diversi rispetto a quelli specificatamente individuati come violazioni del diritto UE;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- Violazioni della normativa europea, in cui vi rientrano:
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente (ad esempio, i cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi); radioprotezione e sicurezza nucleare; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (ad esempio, frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (ad esempio, le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società);
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione (ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea).

Possono, inoltre, essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte a celare le violazioni come, a titolo esemplificativo, l'occultamento o la distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Sono, invece, espressamente escluse dall'ambito di applicazione della disciplina whistleblowing e, pertanto, da trattare come segnalazioni ordinarie:

- le contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate. Ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità della Società: Geocart S.p.A. auspica che tali fattispecie vengano possibilmente risolte attraverso il dialogo, anche informale;
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate dagli atti dell'Unione europea o nazionali. È il caso, tra gli altri, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che ha previsto la protezione dei segnalanti nell'ambito del quadro prudenziale applicabile agli enti creditizi e alle imprese di investimento;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, salvo che tali aspetti siano riconducibili al diritto dell'Unione Europea.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto delle segnalazioni le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

Le segnalazioni, limitatamente alle tipologie previste dal D.lgs. 24/2023 e sopra riportate, devono essere fatte con spirito di responsabilità e avere carattere di interesse per il bene comune e riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

5. A CHI SEGNALARE? CANALI DI SEGNALAZIONE

Geocart S.p.A., in conformità alle disposizioni normative di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. 24/2023, ha provveduto all'attivazione di uno specifico canale di segnalazione interno, quale strumento e mezzo di comunicazione delle segnalazioni di violazioni presentate dai whistleblowers.

Geocart ha affidato la gestione delle segnalazioni alla responsabile legale aziendale, formalmente autorizzata alla ricezione esclusiva delle segnalazioni, autonomo ed indipendente rispetto al contesto aziendale. La responsabile legale aziendale, per lo svolgimento di tale attività, assicura autonomia, indipendenza e imparzialità nelle attività di gestione delle segnalazioni e dispone di adeguate competenze professionali e tecniche in materia di disciplina del whistleblowing.

Nel caso in cui una segnalazione risulti rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001, la responsabile aziendale ne informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, al fine di consentire le necessarie valutazioni e l'adozione delle eventuali misure conseguenti.

Le segnalazioni devono essere trasmesse esclusivamente attraverso i seguenti canali di segnalazione:

- a) in forma cartacea all'indirizzo Geocart S.p.A. – Viale del Basento n. 120 – 85100 Potenza (PZ), all'attenzione della responsabile legale aziendale, dott.ssa Anna Lucia Pace, in plico chiuso con all'interno due buste chiuse distinte, una contenente la segnalazione e l'altra le generalità del segnalante con la dicitura "segnalazione whistleblowing";
- b) tramite compilazione di un *form* rinvenibile direttamente sul sito web aziendale. Il *form* prevede una serie di domande finalizzate ad acquisire le informazioni utili a rappresentare un quadro esaustivo della situazione in modo che le segnalazioni siano circostanziate e complete di tutti gli elementi utili alla ricostruzione e all'accertamento del fatto segnalato;

- c) su richiesta della persona segnalante mediante un incontro diretto con la responsabile legale aziendale, dott.ssa Anna Lucia Pace, da organizzarsi in tempi ragionevoli e mediante richiesta motivata da formulare secondo le modalità di cui alla lett. a) e lett. b).

I suddetti canali sono stati istituiti nell'ottica di garantire la tutela della riservatezza del soggetto segnalante, del facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione), delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione.

L'identità della persona segnalante o qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non sarà rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni senza il consenso espresso della stessa (art. 12, D.lgs. 24/2023).

Nel caso in cui il segnalante proceda all'utilizzo dell'incontro diretto per presentare la propria segnalazione whistleblowing, la responsabile legale aziendale conserva, previo consenso del segnalante, la registrazione della segnalazione. In caso di impossibilità, i soggetti incaricati di gestire le segnalazioni procedono alla redazione di un verbale dettagliato il cui contenuto dovrà essere controfirmato dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

Qualora la segnalazione interna sia stata presentata a un soggetto diverso da quelli incaricati alla ricezione delle segnalazioni utilizzando altri canali o strumenti di segnalazione, diversi da quelli indicati nella presente procedura, il soggetto ricevente la segnalazione deve, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, trasmetterla alla responsabile legale aziendale, garantendone la riservatezza del contenuto nonché dei soggetti coinvolti e provvedendo, contestualmente, a renderne edotto il segnalante (c.d. whistleblower).

Altri canali di segnalazione

In aggiunta al canale di segnalazione interno, il D.lgs. 24/2023 disciplina altri canali di segnalazione, da utilizzare in via residuale ed in presenza di determinate circostanze:

- a) il canale esterno, gestito dall'ANAC;
- b) la divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- c) la denuncia all'Autorità Giurisdizionale.

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 24/2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto ad attivare un canale di segnalazione esterna che può essere utilizzato dal segnalante in presenza di determinate circostanze, specificatamente disciplinate nell'art. 6 del Decreto stesso, ovvero quando:

- i. nel contesto lavorativo del segnalante l'attivazione del canale di segnalazione interna non è prevista come obbligatoria o, se prevista come tale, non è stata attivata o è stato attivato in maniera non conforme ai requisiti prescritti dalla normativa;
- ii. è già stata fatta una segnalazione interna ma la stessa non ha avuto seguito. Tale circostanza si verifica quando il soggetto cui è affidata la gestione del canale interno non abbia intrapreso entro i termini previsti dal Decreto alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta;
- iii. ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione. Ad esempio, per il rischio che le prove di condotte illecite possano essere occultate o distrutte o qualora

- si siano già verificate situazioni analoghe tali da far ritenere che la segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsioni;
- iv. ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività come la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. 24/2023, il segnalante può, inoltre, effettuare una divulgazione pubblica beneficiando della protezione di cui alla citata normativa qualora:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti dal decreto;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, inteso come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Infine, il Decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce, altresì, ai soggetti tutelati la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

6. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere circostanziate e complete di tutti gli elementi utili alla ricostruzione e all'accertamento del fatto segnalato.

Per facilitare il segnalante nella predisposizione della segnalazione, il *form* da compilare, contempla una serie di domande finalizzate ad acquisire le informazioni utili a rappresentare un quadro esaustivo della situazione.

In caso di utilizzo dell'incontro diretto, si raccomanda di utilizzare il *form* allegato alla presente procedura come guida rispetto alle informazioni da comunicare (Allegato 1 – *Form* di segnalazione).

Nello specifico, le segnalazioni devono contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi del segnalante (nome - cognome - luogo e data di nascita – recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti). Trattasi di elementi essenziali affinché la segnalazione venga considerata e gestita come segnalazione di whistleblowing;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dalla violazione (ove possibile);
- l'allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati.

Saranno prese in considerazione soltanto le segnalazioni opportunamente circostanziate e supportate da elementi fattuali. In ogni caso, la segnalazione prevede di per sé la necessità da parte del segnalante di dichiarare l'impegno a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono da ritenere anonime e, pertanto, devono essere trattate come segnalazioni ordinarie non potendo essere considerate segnalazioni Whistleblowing. Ferma la possibilità di presentare segnalazioni anonime, la Società raccomanda, in ogni caso, ai segnalanti di fornire il proprio nome e i propri recapiti al fine di poter beneficiare delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'Autorità Giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni, di cui al paragrafo 8 della seguente procedura.

7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, REPORTISTICA E ARCHIVIAZIONE

Gestione delle segnalazioni interne

I compiti e le attività assegnate da Geocart alla responsabile legale aziendale, ossia al soggetto responsabile della gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 24/2023, sono i seguenti:

- esaminare le segnalazioni ricevute;
- rilasciare alla persona segnalante, entro sette giorni dalla data di ricezione, avviso di ricevimento della segnalazione;
- se ritenuto necessario, eseguire la verifica dei contenuti delle segnalazioni o individuare e attivare altri soggetti competenti interni o esterni alla Società;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e, ove necessario, richiedere integrazioni tramite il canale all'uopo dedicato o di persona, ove il whistleblower abbia richiesto un incontro diretto;
- dare diligente seguito al segnalante in merito alle segnalazioni ricevute, fornendo un riscontro della segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in assenza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Il riscontro, anche meramente interlocutorio, può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per eventuali indagini.

Ricevuta la segnalazione attraverso il canale interno sopradescritto, la responsabile legale aziendale deve:

- a) registrare ciascuna segnalazione ricevuta (anche quelle anonime) in un apposito archivio/database ad accesso ristretto e riservato, da lui gestito e conservato;
- b) verificare la procedibilità della segnalazione alla luce del perimetro applicativo soggettivo e oggettivo fissato dal D.lgs. 24/2023. In particolare, deve accertarsi che il segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione previsti dalla disciplina Whistleblowing;
- c) effettuare una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione valutandone l'ammissibilità utilizzando come criteri, ad esempio, la manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, l'accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o incoerente.

In considerazione di quanto sopra esposto, la segnalazione può essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;

- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Una volta valutata la segnalazione, la responsabile legale aziendale potrà:

- archiviare la segnalazione, qualora la stessa risulti improcedibile o inammissibile fornendo al soggetto segnalante un'adeguata motivazione sulle ragioni che hanno portato a tale decisione;
- rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, secondo le proprie competenze, qualora si ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione;
- avviare l'istruttoria interna secondo il livello di urgenza derivante dalla valutazione dei rischi emersi dalla natura della segnalazione, fornendo, all'esito della stessa, un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste/adottate/da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata. Inoltre, si precisa che la responsabile legale aziendale potrà decidere di avviare un dialogo/confronto con il whistleblower, chiedendo a quest'ultimo, per il tramite dei canali interni sopra descritti, chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori e, ove necessario, acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, coinvolgere terze persone, avendo sempre cura di non compromettere la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Una volta dichiarata fondata la segnalazione ricevuta, la responsabile legale aziendale dovrà rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per l'instaurazione delle azioni conseguenti.

Reportistica e Archiviazione

La responsabile legale aziendale, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del D.lgs. 24/2023, provvederà a registrare le segnalazioni ricevute e a conservare la relativa documentazione per il tempo necessario al trattamento e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti nei confronti della persona segnalante.

Provvederà, inoltre, a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

la responsabile legale aziendale predispone e conserva i seguenti documenti:

- report delle segnalazioni ricevute che evidenzia tutte le segnalazioni ricevute e il relativo stato di avanzamento;
- relazione d'istruttoria la quale descrive l'istruttoria attivata, i relativi aggiornamenti e i conseguenti esiti.

I dati personali del segnalante e del segnalato saranno trattati in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e con l'informativa privacy di cui al paragrafo 9 della presente procedura.

8. LE TUTELE E LE MISURE DI PROTEZIONE

Geocart S.p.A. ha recepito le novità introdotte nel Capo III del Decreto in tema di misure di protezione. In particolare, il D.lgs. 24/2023 si preoccupa di proteggere il segnalante attraverso:

- l'obbligo di riservatezza della sua identità;

- la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Le predette misure di protezione, si applicano, con alcune eccezioni, non solo al whistleblower ma anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il segnalante. Si tratta, nello specifico, dei seguenti soggetti:

- facilitatore, cioè la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del segnalante;
- enti presso i quali il segnalante lavora.

La riservatezza dell'identità del segnalante

Geocart S.p.A. garantisce, attraverso i propri canali interni di segnalazione, la riservatezza dell'identità del segnalante e di ogni altra informazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata, dalla quale si possa direttamente o indirettamente risalire all'identità del whistleblower.

Tale tutela è prevista anche in favore delle persone coinvolte e/o menzionate della segnalazione nonché ai facilitatori.

Il divieto e la protezione contro le ritorsioni

Geocart S.p.A., in conformità alle previsioni di cui al D.lgs. 24/2023, vieta qualsiasi forma di ritorsione del segnalante (diretta e indiretta) intesa come *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*. Ciò comporta la nullità di qualunque atto ritorsivo adottato in violazione di tale divieto.

La predetta tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti sopracitati assimilati al segnalante.

Nello specifico, qualora il segnalante ritenga di aver subito una discriminazione deve darne notizia circostanziata all'ANAC che provvederà ad accertare il nesso di causalità tra ritorsione e segnalazione, potendo, altresì, avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ma, rimanendo, comunque, responsabile in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 21 del Decreto. Per l'elenco delle ritorsioni si rimanda all'art. 17, comma 4 del Decreto.

Rimane, infine, l'inversione dell'onere della prova, ossia, qualora il whistleblower dimostri di avere effettuato una segnalazione, una denuncia o una divulgazione pubblica e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere della prova si sposta sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione. È quest'ultima che ha quindi l'onere di dimostrare che la propria condotta non era in alcun modo connessa alla segnalazione ma motivata da ragioni estranee alla stessa.

Possono beneficiare dell'inversione dell'onere della prova solo i soggetti segnalanti con esclusione di facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo con stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con

chi segnala, colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e ricorrente con il segnalante, sui quali, invece, in caso in ritorsione, incomberebbe l'onere della prova.

Le limitazioni di responsabilità per il segnalante

Ultima tutela prevista dal D.lgs. 24/2023 nei confronti del segnalante è la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rilevazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo potrebbero esporre a conseguenze in termini di responsabilità penale, civile ed amministrativa.

In particolare, il segnalante non potrà essere chiamato a rispondere di:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- violazione delle disposizioni relative al diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Per maggiori dettagli si rinvia alle disposizioni di legge.

9. INFORMATIVA PRIVACY

I dati personali, acquisiti a seguito della eventuale segnalazione, sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

In particolare, Geocart S.p.A. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza e alla sicurezza dei dati.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la Società Geocart S.p.A., con sede in Viale del Basento, 120, 85100 Potenza (PZ). Il trattamento dei dati personali è effettuato manualmente e/o attraverso il *form* di segnalazione indicata nella presente procedura con modalità idonee a garantire la sicurezza necessaria in relazione alla natura dei dati trattati e, in particolare, adottando le misure di tipo tecnico ed organizzativo adeguate al rischio del trattamento ex art. 32 GDPR.

Se necessario, i dati personali eventualmente forniti potranno essere comunicati ad altri fornitori esterni, opportunamente nominati come Responsabili del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR. È possibile rivolgersi al Titolare del Trattamento per avere la lista completa di tutti i Responsabili del trattamento.

Categoria di dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "GDPR"), i dati personali trattati in base alla presente procedura saranno, ove conferiti, i dati personali del segnalante e del segnalato strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per consentirne la relativa gestione e dati di eventuali altri terzi indicati.

Finalità del trattamento

I dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 e unicamente per le finalità connesse alla gestione delle segnalazioni di cui alla presente procedura.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti in occasione di segnalazioni di cui alla presente procedura è l'obbligo giuridico discendente dalle previsioni di cui al D.lgs. 24/2023 in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 e riguardante *"la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

Il conferimento dei dati personali del segnalante (es. dati di contatto) è opportuno al fine di dar seguito alla segnalazione e poter beneficiare delle tutele di cui al D.lgs. 24/2023. Il mancato o parziale conferimento dei dati potrebbe infatti comportare l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alla segnalazione.

Destinatari dei dati personali

Destinatario dei dati personali è la responsabile legale aziendale, che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla presente procedura, è autorizzato al trattamento e tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e di eventuali soggetti coinvolti nella segnalazione.

In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Trasferimento dei dati in Paesi EXTRA-UE

Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali raccolti in paesi Extra-Ue.

Periodo di conservazione dei dati raccolti

I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione finale della procedura di segnalazione.

Successivamente, tali dati saranno distrutti o resi in forma anonima se necessari per finalità statistiche o di storicizzazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Diritti dell'interessato

In relazione al predetto trattamento, il segnalante ed il segnalato potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 nei limiti della loro compatibilità con la normativa in materia di whistleblowing: in particolare, l'esercizio del diritto di accesso da parte del segnalante o del segnalato ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di whistleblowing può essere limitato, per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al segnalato di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del segnalante.

Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto dall'art. 79 del Regolamento.

10. DISPOSIZIONI FINALI

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Geocart S.p.A. ed è stata opportunamente resa pubblica in bacheca e sul sito internet di Geocart S.p.A. in modo tale da essere facilmente accessibile ai soggetti interessati a presentare una segnalazione whistleblowing.

Geocart S.p.A. provvede a formare periodicamente sia i soggetti incaricati di gestire le segnalazioni, al fine di assicurare un trattamento adeguato e conforme alle disposizioni applicabili, sia tutto il personale interno in modo tale da creare un'opportuna consapevolezza circa le finalità e le tutele riconosciute dal Decreto nonché una cultura di integrità e responsabilità all'interno dell'impresa.

GEOCART S.p.A.